

Reg. Sent. 7/2026

Depositata il 07.01.2026

2024/4132 NOTI R.G.N.R.

2025/783 NOTI DIB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. **Teresa Roberta De Lutiis** Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

Imputati:

C. G., nato il (...) a (...), residente in (...), Piazza (...), domiciliato in (...), Piazza (...), difeso dall'avvocato di fiducia M. V. del foro di Lanciano

DPAC Rinunciante

Conclusioni

PM:Mustillo

Dif di fiducia

IMPUTATO

del restu pep dall'art 8) cp. 76. 3 D.Livo 159/11 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, contraveniva al divieto impostogli con Foglio di via obbligatorio emesso del Questore di Pescara in data 16:01 2021 notificato il 17:04/2023 di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni TRE

In Pescara il 15:04:2004, 2005 2024, 1.3.8 13/06/2024

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del PM in sede del 28/04/2025 l'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

Acquisiti gli atti ex art. 493 co.3 cpp, si procedeva alla discussione;

Esaminati gli atti ritiene il giudice che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato ascrittogli;

Come si evince l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il luogo "di sua abituale dimora", con divieto di ritornare nel comune di Pescara per la durata di anni tre, emesso dal Questore di Pescara il 19/01/2021 e notificato in data 17/04/2023, è stato fermato e controllato da personale di PG in Pescara nelle date riportate nel capo di imputazione.

Dagli atti è emerso che l'imputato è s senza fissa dimora (cfr.atti e documenti prodotti dalla difesa);

Risulta invero che la notifica del fvo (avvenuta dopo due anni dall'emissione) le veniva fatta presso la Questura di Pescara e la notifica del Decreto di Citazione a Giudizio risulta fatta presso il difensore.

Lo stato di irreperibilità dell'imputato è rafforzato dall'analisi del casellario giudiziario, difatti lo stesso risulta aver violato molteplici volte il provvedimento del Questore posto che è sempre stato nel territorio di Pescara.

L'imputato è quindi senza fissa dimora e non era stato possibile intimargli di fare rientro nel luogo di abituale dimora.

In definitiva ad una persona senza fissa dimora, non può essere imposto di far rientro nel Comune di sua abituale dimora.

"In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, co. 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159". Sez. 1 - , Sentenza n. 4074 del 09/01/2019 Ud. (dep. 28/01/2019)
Rv. 275159 - 01

Appare evidente quindi che quanto notificato all'imputato è atto nullo pertanto inesistente e considerato che l'ordine impartito dal Questore ai sensi della legge 159/11 costituisce presupposto del reato contestato, si impone una pronuncia assolutoria nei confronti dell'odierno imputato con la relativa formula

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp assolve C. G. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Pescara, 7/01/2026

IL GIUDICE ONORARIO

Teresa De Lutiis